

AVVISO DI BANDO

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2018 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16. IN ATTUAZIONE DELLA DGR 601 DEL 01/10/2018.

Premesso che

- L'art. 25 della l.r. 16/2016 *Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici* disciplina due misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare: ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio (comma 3).

Considerato che

- a seguito della pubblicazione del Bando Contributi di Solidarietà Anno 2018 dal 01/12/2018 al 31/01/2019 e successivo esame delle istanze valutate idonee dal Nucleo di Valutazione per il medesimo Bando, è emersa un'economia di risorse per un importo pari a € 48.415,92;
- il Comune di Mantova con determina n.825 del 28/03/2019 approva la riapertura di un nuovo Bando Contributi di Solidarietà Anno 2018 utilizzando le risorse residue destinate al Comune di Mantova da Regione Lombardia in attuazione della DGR 601 del 01/10/2018 come definito di seguito.

1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.

1.2 Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (comma 3)

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica tale da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale. Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale. Attualmente l'impianto normativo prevede solo per il canone di locazione la commisurazione alla condizione economica del nucleo familiare (art. 31 della l.r. 27/2009). Al contrario, le spese per i servizi comuni a rimborso (rappresentate dalle spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri nonché alla fornitura di altri servizi comuni) sono ripartite tra gli inquilini in base a criteri meramente quantitativi che non tengono conto della capacità economica del nucleo familiare. Pertanto, quanto più incidono le spese per i servizi comuni sul reddito familiare complessivamente disponibile, tanto più la locazione sociale può diventare insostenibile e, conseguentemente, aumentare il rischio di morosità. Un elemento che caratterizza il contributo ai sensi dell'art. 25 comma 3 è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. La natura transitoria della difficoltà economica deve essere verificata valutando l'effetto combinato della sopportabilità della locazione sociale del nucleo familiare e della natura emergente della morosità determinata da un importo contenuto e complessivamente non superiore a 8.000 €. Tale importo è stato stimato calcolando il valore medio dei costi della locazione sociale su quattro annualità. Si evidenzia, infine, il carattere temporaneo del contributo regionale di solidarietà, in quanto la finalità ultima della misura regionale è il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Pertanto, la misura di sostegno economico deve essere sempre associata a una collaborazione attiva del beneficiario e a una serie di iniziative utili a superare la condizione di difficoltà. Uno scambio che trova espressione nel "Patto di servizio" condizionalità - la cui sottoscrizione tra ente proprietario e assegnatario costituisce la condizione per beneficiare del contributo.

2. Entità e finalità del contributo regionale di solidarietà

L'entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare assegnatario e sulla base dell'importo erogato al Comune di Mantova nella fattispecie di € 102.700,00.

In particolare è stabilito:

un contributo massimo, per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica pari a:

- 2.500 € per i nuclei familiari con un ISEE da zero a 7.000 €
- 2.000 € per i nuclei familiari con un ISEE da 7.001 € a 9.000 €
- 1500 € per i nuclei familiari con un ISEE da 9.001€ a 15.000 €.

Il contributo è finalizzato:

B.1. in primo ordine alla copertura delle spese dei servizi comuni a rimborso dell'anno 2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018;

B.2. in secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE, come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito pregresso, secondo modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a supporto del responsabile del procedimento.

3. Il modello di riparto delle risorse: il coefficiente di sopportabilità della locazione sociale

Il fabbisogno degli enti proprietari per l'anno 2018 è stato determinato fissando come parametro di riferimento un indicatore di sopportabilità della locazione, che misura l'incidenza della spesa complessiva della locazione sociale sul reddito dei singoli nuclei familiari.

Le risorse regionali per il 2018 sono state ripartite sulla base di un coefficiente, che tiene conto dei seguenti elementi:

- spesa per la locazione sociale, data dalla somma del canone di locazione e dei servizi comuni a rimborso
 - indicatore di sopportabilità, quale rapporto tra la spesa della locazione sociale e il valore ISE-ERP del nucleo familiare
 - soglie di sopportabilità individuate in funzione della aree di appartenenza dei nuclei;
- Con decreto n. 1925 del 14 febbraio 2018 è stato avviato il procedimento di ricognizione del fabbisogno degli enti. In particolare, per la determinazione della spesa della locazione sociale, sono stati estratti ed esaminati i seguenti dati dei nuclei familiari dalla Piattaforma regionale dell'Utenza e del Patrimonio:
- valore ISEE-ERP
 - numero componenti del nucleo familiare
 - canone applicato
 - spesa per i servizi comuni rimborso (laddove disponibili)
 - classe di appartenenza

Dai dati, è emerso che il parametro della spesa per i servizi comuni a rimborso presenta un indice di variabilità particolarmente mutevole in specifiche aree territoriali della Lombardia; tale aspetto è essenzialmente dovuto all'entità e alla tipologia dei servizi comuni offerti dall'ente proprietario (a titolo di esempio la tipologia del riscaldamento dell'alloggio, la gestione del verde, la presenza dei custodi e di altri specifici servizi connessi alla locazione dell'alloggio sociale).

Pertanto, per non discriminare i nuclei assegnatari che pagano le utenze direttamente ai gestori dei servizi, rispetto ai nuclei assegnatari che rimborsano le spese per i servizi comuni agli Enti proprietari, si è attribuito un unico importo, pari a 1.090 €/annui per ciascun nucleo.

5. Condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà

I nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà dovranno possedere i seguenti requisiti alla data dell'approvazione del presente Bando:

- a) essere assegnatari degli alloggi SAP di proprietà dei comuni e delle Aler destinatari delle risorse regionali;
- b) possedere un periodo minimo di permanenza negli alloggi SAP, individuabile in 12 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;

c) appartenere alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31 della l.r. 27/2009;

Sono esclusi gli assegnatari con un importo di morosità superiore a 8.000 €.

Non potranno presentare istanza di accesso al contributo di solidarietà tutti i 58 nuclei beneficiari del medesimo contributo erogato con le risorse destinate al Comune di Mantova da Regione Lombardia con la DGR 601 del 01/10/2018.

6. Condizionalità – Patto di servizio

Ai fini del riconoscimento del contributo regionale di solidarietà 2018, il beneficiario, di cui al comma 3 dell'art. 25, deve sottoscrivere il Patto di servizio, in ragione dell'esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo nella direzione del progressivo recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo familiare. Il Patto deve essere inoltre sottoscritto da un rappresentante dell'Ente proprietario, ovvero dal Responsabile del procedimento o da altro componente del nucleo di valutazione.

7. Accesso al contributo regionale di solidarietà: la procedura di selezione dei potenziali Beneficiari

Il responsabile del procedimento (RUP) per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà istituisce, senza alcun onere per l'ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore.

7.1. Contributo diretto ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche (comma 3) I nuclei familiari devono presentare domanda, allegata al presente bando all'ente proprietario, dal 01/04/2019 al 31/05/2019 fino alle ore 12.00 completa del valore ISEE presso gli uffici in via Conciliazione 128 dal Lunedì' al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 solo su appuntamento.

Il RUP con il supporto nucleo di valutazione può valutare l'opportunità di assegnare il contributo 2018 ai beneficiari dei contributi 2016 e 2017, tenendo conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare, purché lo stesso abbia adempiuto agli impegni del Patto di servizio sottoscritto.

8. Controlli

Il Comune di Mantova effettuerà controlli, allo scopo di accertare l'applicazione delle disposizioni dettate in ordine all'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e alla completezza della documentazione.

9. Informativa sul trattamento dei dati

I dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente Bando verranno utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE)2016/679 e dei d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità relative al procedimento attivato con il presente Bando.

I dati acquisiti saranno trattati con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

10. Informazioni e contatti

Per qualsiasi chiarimento ed informazione riguardante il presente bando si può contattare il Comune di Mantova Tel. -0376/376811 – 0376/338557 negli orari come di seguito indicato:
Lunedì- Martedì –Mercoledì- Giovedì-Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30